



## **COMUNE DI VERCEIA**

Provincia di Sondrio

### **REGOLAMENTO COMUNALE DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO - SILVO – PASTORALI**

Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 09/03/2010

#### **Art. 1 Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro – silvo – pastorali denominate:

- Strada Vico – Motta – Valle dei Ratti (dalle ultime case di Vico – quota 410 s.l.m.)
- Strada Sceglio – Montagna - Foppaccia (dai Crotti di Sceglio – quota 480 s.l.m.)

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro–silvo– pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di “pubblica utilità”.

L'accesso e l'utilizzo delle strade private non dichiarate di “pubblica utilità”, dovranno essere oggetto di una specifica *convenzione* tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

#### **Art. 2 Soggetto gestore**

Soggetto *gestore* della strada agro – silvo – pastorale è

- l'Amministrazione Comunale per il tratto Vico – Motta – Valle dei Ratti;
- il Consorzio Alpe Foppaccia per il tratto Sceglio – Montagna – Foppaccia.

L'Amministrazione Comunale potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio montano, Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente *Gestore*.

#### **Art. 3 Chiusura con cartello**

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento, gli estremi del presente regolamento e l'indicazione del soggetto gestore, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

#### **Art. 4 Chiusura con barriera**

La strada agro– silvo–pastorale potrà essere chiusa con idonea barriera e munita di chiave.

La strada agro–silvo–pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica, potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone o cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro–silvo–pastorale sia chiusa con l'idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

### **Art. 5 Ordinanza di chiusura**

L'Amministrazione Comunale, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, ecc., dovrà tempestivamente emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari dei permessi.

Se l'Amministrazione Comunale avrà nominato un gestore terzo, esso, nel caso di situazioni di pericolo, avrà l'obbligo di segnalazione all'Amministrazione Comunale stessa, cosicché possa procedere all'emanazione di ordinanza di chiusura.

L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

### **Art. 6 Pubblico transito**

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito.

I mezzi autorizzati al transito dovranno comunque attenersi alle regole di circolazione del Codice della Strada.

### **Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito**

La domanda di autorizzazione al transito, redatta sugli appositi modelli, deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore.

Essa deve contenere:

- le generalità del richiedente, intestatario del permesso;
- le generalità delle persone diverse dall'intestatario autorizzate alla guida, purchè legati all'intestatario da vincoli di parentela o affinità di primo grado all'interno dello stesso nucleo familiare. Nel caso di richieste da parte di legali rappresentanti di enti, associazioni, ditte o altri enti, dovranno essere indicate le generalità dei dipendenti ed assimilabili autorizzati alla guida dei mezzi;
- l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà o in disponibilità dell'intestatario del permesso e delle eventuali persone di cui al sopraccitato punto con l'indicazione del numero di targa, marca e modello, fino ad un massimo di tre;
- le motivazioni per l'accesso;
- la denominazione della strada e della località da raggiungere;
- l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

### **Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito**

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore qualora sussistano i requisiti necessari, dopo il versamento della quota richiesta, tramite appositi contrassegni da collocarsi sui mezzi motorizzati in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra descritti (intestatario o altra persona abilitata). Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

Il permesso potrà essere richiesto ed ottenuto presso gli uffici Comunali negli orari di apertura al pubblico e presso i punti vendita autorizzati.

Per il tratto Montagna-Foppaccia, previe intese tra il Consorzio Alpe Foppaccia (proprietario e gestore) ed il Comune di Verceia nella relativa Convenzione, le autorizzazioni al transito verranno rilasciate dal Comune o dai soggetti da esso individuati ad esclusione di quelle a carattere annuale che saranno rilasciate direttamente dallo stesso Consorzio.

Per quanto concerne i tratti di strada agro-silvo-pastorale di proprietà comunale i permessi di durata superiore ad un giorno verranno rilasciati esclusivamente presso gli uffici comunali o da altri enti previo accordo fra le parti.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza tra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A0) proprietari di fabbricati o titolari di altro diritto reale di godimento;
- A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada purchè consorziati;
- A2) proprietari o affittuari degli immobili, impianti ed infrastrutture situati nel territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- A3) proprietari o affittuari degli immobili, impianti ed infrastrutture situati nel territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- A4) consorziati o finanziatori del “*Consorzio Alpe Foppaccia*”, proprietario del tratto di strada Montagna – Foppaccia;
- A5) non finanziatori, ma proprietari dei terreni ceduti al Consorzio Alpe Foppaccia per la realizzazione della strada;
- A6) titolari di permesso di transito annuale limitato alle strade di proprietà comunale;
  
- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura ed allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio.
  
- C1) esigenze logistiche connesse all’esplicazione sul territorio di specifiche attività economico – professionali, artigianali e di impresa connesse ad attività agro – forestali ed edili;
- C2) esigenze logistiche connesse all’esplicazione sul territorio di specifiche attività economico – professionali (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d’impresa).
  
- D1) esigenze legate all’accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti d’alpeggio;
- D2) esigenze logistiche legate all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi di carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all’Art. 1 del R.D. 30/12/2003 n. 3267 (sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli Artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare le acque).
  
- E1) esigenze connesse all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folkloristiche;
- E2) residenti nel Comune di Verceia;
- E3) soggetti non residenti nel Comune di Verceia, visitatori ed escursionisti (il permesso verrà rilasciato tenendo conto della capacità di fruibilità della strada al fine di non pregiudicarne la sicurezza e al numero di autorizzazioni già rilasciate).

Il rilascio dell’autorizzazione comporta per il beneficiario l’obbligo di contribuire alla ordinaria funzionalità della strada e nello specifico:

- ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno alla strada o un peggioramento delle sue caratteristiche di transitabilità, mantenendo anche uno stile di guida appropriato;
- ad eliminare dalla strada ogni ostacolo al transito (sassi, rami od altro) ovvero a segnalarne tempestivamente la presenza al proprietario o al gestore, ed a tenere disintasati cabalette o altri manufatti di regimazione idraulica mediante semplici operazioni di pulizia.

### **Art. 9 Rilascio dell’autorizzazione su terreni del demanio regionale**

La Regione, tramite l’Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco ecc.), rilascia le autorizzazioni come previste all’articolo 8 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione.

Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all’anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico – ambientali.

### Art. 10 Registro permessi

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Inoltre sarà cura dello stesso valutare il numero dei permessi da rilasciare al fine di garantire un idoneo grado di sicurezza della viabilità.

### Art. 11 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada"). I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge 990 del 24/12/1969.

### Art. 12 Limiti di transito

Gli automezzi dovranno transitare ad una velocità moderata non superiore a 20 km./h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità <sup>1</sup>	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1 Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
<i>I</i>	<i>Autocarri</i>	<i>250</i>	<i>3,5<sup>2</sup></i>	<i>&lt;10</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>9</i>
<i>II</i>	<i>Trattori con rimorchio</i>	<i>200</i>	<i>2,5<sup>14</sup></i>	<i>&lt;12</i>	<i>14</i>	<i>20</i>	<i>8</i>
<i>III</i>	<i>Trattori piccole dimensioni 90 CV</i>	<i>100</i>	<i>2,0</i>	<i>&lt;14</i>	<i>16</i>	<i>25</i>	<i>6</i>
<i>IV</i>	<i>Piccoli automezzi</i>	<i>40</i>	<i>1,8</i>	<i>&gt;14</i>	<i>&gt;16</i>	<i>&gt;25</i>	<i>&lt;6</i>

### Art. 13 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici e debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti, potranno autorizzare un peso eccedente rispetto a quanto previsto dai precedenti Artt. 8, 11 e 12.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente Art. 8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo Art. 17.

### Art. 14 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana della Valchiavenna, del Comune di Verceia e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro – silvo – pastorali oggetto del presente regolamento.
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

<sup>1</sup> La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

<sup>2</sup> Comprensivo di banchina 0.5 m

### **Art. 15 Sanzioni**

Chiunque acceda senza permesso su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'Art. 6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da €74,00 a €296,00, con pagamento in misura ridotta di €74,00.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00.

L'Amministrazione Comunale, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare il permesso al transito.

### **Art. 16 Periodo di validità delle autorizzazioni**

Il periodo di validità delle dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino a 6 mesi rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D ed E il permesso di transito deve avere validità giornaliera.

Nel caso specifico della categoria di utenza C1 (in particolare per il taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito ed il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo ed il periodo di svolgimento dei lavori.

In casi eccezionali potranno essere autorizzati al transito mezzi eccedenti la portata massima consentita con le disposizioni di cui all'articolo 17. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata esclusivamente dal Consorzio Alpe Foppaccia per il tratto Sceglio-Foppaccia e dagli uffici Comunali gli altri tratti di strada di proprietà comunale.

### **Art. 17 Polizza fidejussoria**

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo di complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'Art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

### **Art. 18 Manifestazioni**

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folkloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta, dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Si individuano sin da ora le giornate di festa in cui, senza comunicazione preventiva da parte dell'organizzazione, sarà consentita la libera circolazione:

TRATTO DI STRADA SCEGLIO-FOPPACCIA

- o Festa di S. Anna in località Foppaccia;
- o Festa estiva del gruppo Alpini-Protezione Civile di Verceia

## TRATTO DI STRADA VICO-MOTTA-VALLE DEI RATTI

- Festa della Madonna della Neve in località Frasnedo;
- Feste di Ferragosto in località Frasnedo:
  - 15 agosto
  - 16 agosto
- Feste di S. Abbondio in località Frasnedo

### **Art. 19 Competizioni**

Gare di ciclocross, muountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi di ripristino dello stato dei luoghi, prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

### **Art. 20 Vigilanza**

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

### **Art. 21 Danni**

Tutti i soggetti autorizzati al transito sulla strada ASP di cui al presente regolamento, a termine dell'Art. 2043 del C.C., sono responsabili di eventuali danni a persone, cose o animali, che ne dovessero derivare dal transito del fruitore del permesso o al suo automezzo o persone trasportate, sollevando la Proprietà/Gestore da qualsiasi responsabilità. Tutti i soggetti autorizzati avranno l'obbligo del rispetto delle norme del Codice della Strada, relative alle regole di circolazione (precedenze, senso di marcia, omologazione dei mezzi, velocità, prudenza ecc.).

### **Art. 22 Manutenzione**

La manutenzione della viabilità agro – silvo – pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore in base ad una relazione revisionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente, comunque per un ammontare non superiore:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A0 fino a €50,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1 fino a €50,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2 sono a titolo ridotto fino a €50,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A3 fino a €100,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A4 fino a €50,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B1 fino a €100,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B2 fino a €100,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 fino a €1000,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 fino a €200,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D1 fino a €100,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D2 fino a €100,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo E1 fino a €100,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo E2 fino a €30,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo E3 fino a €30,00.

Gli importi di cui sopra verranno stabiliti dalla Giunta Comunale che approverà le tariffe nel rispetto delle normative del presente regolamento.

#### **Art. 23 Convenzione**

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B2, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di ore lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

#### **Art. 24 Classificazione**

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro – silvo – pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

#### **Art. 25 Giornata delle strade**

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo un'antica tradizione le “GIORNATE DELLE STRADE”, da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile ed in giorni non lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 26 Controlli**

La Proprietà o il Gestore della strada agro–silvo–pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli Artt. 13, 17 e 19.